

Allegato alla deliberazione di C.C.  
N. ....28..... del ..3.0..S.E.T..2014



Città di Cardano al Campo

*Dott. Angelo Monolo*  
Sogretario Generale

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Monolo', is written over the typed name and title.



# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO**

## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*).

## **ART. 2 - DEFINIZIONE**

1. Il canone concessorio non ricognitorio ha natura patrimoniale e costituisce la controprestazione per l'uso particolare di uno specifico bene pubblico dato in concessione.
2. Il canone ha la funzione di corrispettivo, quale vera e propria controprestazione per l'uso particolare del suolo/sottosuolo pubblico; è dovuto all'ente proprietario della strada per il beneficio derivante della concessione.

## **ART. 3 - OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO**

1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Cardano al Campo descritte nell'Allegato 1 sono soggette a canone non ricognitorio.
2. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Cardano al Campo esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.
3. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione / autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
4. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

## **ART. 4 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE**

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

## **ART. 5 - DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO**

1. Il canone non ricognitorio è dovuto al Comune di Cardano al Campo per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.

2. La consistenza da assoggettare a canone non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
3. Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è calcolata per numero di impianto ed in misura fissa;
4. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'Allegato 2, e decorrono dal 1° gennaio 2014.
5. Le tariffe approvate con il presente regolamento possono essere aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancato aggiornamento si applicano le tariffe fissate per l'anno precedente.
6. Al fine di evitare doppia imposizione, dall'importo dovuto per Canone di concessione non ricognitorio, è detratto quanto riscosso dal Comune per la medesima occupazione a titolo di COSAP.

#### **ART. 6 - PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO**

1. Il Canone può essere riscosso direttamente dal Comune oppure per il tramite di Concessionario della riscossione, iscritto all'Albo previsto dall'art 53 del D.Lgs. 446/97 dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.
2. Il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione da parte del competente Settore e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione.
3. Il settore comunale competente al rilascio dell'atto di concessione è tenuto a darne tempestiva comunicazione con cadenza non superiore al mese al soggetto affidatario della riscossione (sia nel caso di riscossione diretta, all'Ufficio competente, che nel caso di concessione a terzi, al soggetto concessionario della riscossione), anche mediante collegamenti telematici.
4. Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità, entro il 30 aprile dell'anno in corso.
5. Per il primo anno di occupazione il canone è dovuto per dodicesimi in rapporto ai mesi di effettiva occupazione decorrenti dalla data di inizio occupazione obbligatoriamente indicata nell'atto di concessione/contratto/convenzione. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.
6. Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto atto concessorio di occupazione, qualora la data di inizio occupazione non risulti accertabile, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene rilasciato l'atto di concessione in sanatoria.

#### **ART. 7 - ACCERTAMENTO, SANZIONI AMMINISTRATIVE E INTERESSI**

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
3. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

#### **ART. 8 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:
  - mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica settembre 1973, n. 602;
  - mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto dal concessionario.
3. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

#### **ART. 9 - RIMBORSI**

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

#### **ART. 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
3. Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2014 deve avvenire entro il 30 Aprile 2015.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e

regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

5. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2014.
6. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
7. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

#### **ART. 11 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. Il canone concessorio non ricognitorio è regolamentato:

- dal 1° comma, dell'art. 25 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con il quale è stabilito che *“le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale sono consentite solo a seguito di concessioni rilasciate dai competenti uffici comunali e comportano il pagamento di un canone concessorio non ricognitorio”* in base alle prescrizioni di cui al comma 8, art. 27 del citato D.Lgs. n. 285/1992.
- dall'art. 9 comma 7 del D.Lgs. 507/93, che stabilisce l'applicabilità del canone per i mezzi pubblicitari, ovvero che *“qualora la pubblicità sia installata su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario”*;
- dal Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, per quanto concerne la normativa sull'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 207, per quanto concerne la normativa sull'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per quanto concerne la modalità di determinazione per l'ente locale delle norme che regolamentano i canoni patrimoniali;
- delle Leggi Finanziarie, per l'imputazione a bilancio dei fondi derivanti dal gettito ottenuto con l'imposizione del canone patrimoniale.

## **ALLEGATO 1) TIPOLOGIE**

### **1. Occupazioni realizzate per l'erogazione di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa.**

- 1.1 Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua, gas ed energia elettrica;
- 1.2 Pozzetti, cabine elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico riferite alle tipologie di cui al punto 1.1;
- 1.3 Tralicci di elettrodotto.

### **2. Occupazioni relative all'esercizio d'impresa.**

- 2.1 Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari - Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere – Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette - (il canone è computato in misura fissa a impianto)

## **ALLEGATO 2) TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO**

### **1. Occupazioni realizzata per l'erogazione di servizi pubblici in regime di concessione Amministrativa**

- 1.1 Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica: **€ 1,00/ml;**
- 1.2 Condotture sotterranee relative a linee telefoniche e simili: **€ 2,00/ml;**
- 1.3 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico: **€ 12,00/m<sup>2</sup>;**
- 1.4 Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche: **€ 20,00 cad.;**
- 1.5 Tralicci di elettrodotto: **€ 300,00 cad..**

### **2. Occupazioni relative all'esercizio d'Impresa**

- 2.1 Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari - Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere - Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette: **€ 300,00** (canone fisso a impianto).